

EDILIZIA ED URBANISTICA: Permesso di costruire - In sanatoria - Diniego della P.A. - Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i e preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 - Non occorrono.

Tar Sicilia - Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 289

“[...] il diniego di concessione in sanatoria e i successivi provvedimenti repressivi, infatti, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento (o, più esattamente, per quanto attiene al diniego di concessione in sanatoria, del preavviso di rigetto), né di una motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito, trattandosi di atti rigidamente vincolati e non essendo prevista in capo all’Amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene; e ciò anche nel caso in cui gli atti intervengano a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 20/12/2016 e depositato il 29/12/2016, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza -OMISSIS- del 24 ottobre 2016 con la quale il Settore Edilizia Privata del Comune di Cefalù, *“Verificato che i fabbricati oggetto dell’istanza in sanatoria, sopra richiamata, (denominati corpo “B” e corpo “C”), siti in Cefalù, Contrada “-OMISSIS-“, distinti al Catasto Fabbricati di Cefalù nel foglio di mappa -OMISSIS- particella no -OMISSIS-, risultano ubicati a distanza inferiore ai 150 mt. dalla battigia del mare”*, ne ha ingiunto la demolizione.

Articolano censure le seguenti censure:

- 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (poi modificato dal comma 3 dell’art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180).
- 2) eccesso di potere per carenza di motivazione sotto il profilo della mancata misurazione della distanza.

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, recepita dalla l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 10.

4) eccesso di potere per carenza di motivazione.

Deducono che il provvedimento impugnato, oltre a non essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di diniego ex artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, sarebbe carente di motivazione in ordine alle modalità con cui la P.A. ha effettuato la concreta misurazione della distanza tra la costruzione e la battigia.

Il Comune di Cefalù non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2023 il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, *“il diniego di concessione in sanatoria e i successivi provvedimenti repressivi, infatti, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento (o, più esattamente, per quanto attiene al diniego di concessione in sanatoria, del preavviso di rigetto), né di una motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito, trattandosi di atti rigidamente vincolati e non essendo prevista in capo all'Amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene; e ciò anche nel caso in cui gli atti intervengano a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (cfr. C.G.A. 22/02/2021, n. 135)”* (T.A.R. Palermo, Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 3412).

Quanto al dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla misurazione della distanza dell'immobile in questione della battigia, è sufficiente osservare che è a carico della parte privata l'onere di fornire tale prova qui mancante: *“nel processo amministrativo è la parte che deve fornire le prove, non potendo il giudice supplire ad una carenza istruttoria solamente lamentata, ma non provata (cfr., in fattispecie analoga, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 357 del 2021)”* (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 09/01/2023, n. 25).

Sulla scorta di quanto precede il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.

Stante la mancata costituzione del Comune di Cefalù nulla si dispone sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni della presente sentenza alle parti, al Comune non costituito e al Prefetto di Palermo presso l'indirizzo PEC dell'Ente indicato nel pubblico elenco IPA.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario
